

Protezione e tutela degli interessi  
meritevoli dell'individuo  
Pianificazione successoria  
Passaggio generazionale della  
impresa di famiglia  
Negozi fiduciari:  
Trust di protezione/famiglia  
Trust patto di famiglia  
Trust commerciale  
Trust liquidatorio  
Trust concorsuale  
Trust divorzile  
Trust di scopo  
Trust per il "Dopo di noi" L.  
112/16  
Contratto di affidamento  
fiduciario  
Vincolo di destinazione ex Art.  
2645/ter  
Patrimoni destinati per singoli  
affari ex Art. 2447/bis CC  
Trust company  
Fiscalità internazionale  
Operazioni straordinarie  
Revisione e controllo di bilancio  
Crisi d'impresa e d'insolvenza  
Sovraindebitamento  
Due diligence  
Holding & gruppi societari  
Governance  
Contenzioso tributario  
Assetti societari  
Assetti amministrativi

## PIANIFICARE IN VITA LA SUCCESSIONE MEDIANTE TRUST E' UNA PREROGATIVA DEL DISPONENTE IL QUALE SPESSO NON SA DI POSSEDERE

LA NOTA E ANTICA AZIENDA VINICOLA  
ITALIANA "ANTINORI" SCEGLIE IL TRUST

A BENEFICIO DELLE FUTURE GENERAZIONI

«Insieme a mio padre e alle mie sorelle Allegra e Alessia», spiega **Albiera Antinori, vice presidente** della Casa fiorentina, «abbiamo deciso di istituire questo trust affinché le prossime generazioni seguano regole pensate proprio per premiare chi lavorerà in azienda con passione, entusiasmo e intelligenza, nel rispetto sia della nostra storia, sia dei valori che da sempre la nostra famiglia rispetta per produrre vini di alta qualità».



### LA DURATA DEL TRUST ?

Il trust convenzionale non prevede una durata, tuttavia il Disponibile, in funzione del fine sotteso, può stabilire una durata come potrebbe farlo rinviare ad altra data in funzione degli eventi per i quali appositi dispositivi soccorreranno



### QUALI SONO LE FIGURE DEL TRUST ?

Le figure del trust sono tre facoltativamente 4 e sono:

**Il Disponibile** è colui che istituisce il trust e imprime le sue volontà; **il Trustee** è colui che gestisce il fondo in trust, disposto dal disponibile che lo nomina, secondo le regole negoziali nell'esclusivo ed unico interesse dei beneficiari nominati dal medesimo ai quali risponde; **il Beneficiario** è colui, nominato dal disponibile, che riceve i beni al termine **finale** di durata del trust salvo disposizione di maggior favore stabilite dal medesimo; **il Guardiano** è colui, nominato dal disponibile, che controlla il trustee nell'esecuzione del programma gestorio con poteri attribuiti dal medesimo di revoca e nomina nuovo trustee.

**Il Disponibile**, a suo insindacabile giudizio, affida ad ognuno di essi funzioni, obblighi, compiti e condizioni declinati nell'atto di trust senza possibilità di essere disattese a pena di decadenza.



### COSA E' UN TRUST ?

Il **trust** è un istituto giuridico internazionale negoziale unilaterale che crea una segregazione del patrimonio giuridicamente tutelata e come tale, in via astratta, invincibile, e impenetrabile dal creditore intervenuto, nella quale segregare asse di varia natura dai beni immobili a quelli mobili, valori, marchi, aziende, opere d'arte, gioielli, brevetti, etc., per la protezione di un fine meritevole ex Art. 1322 quale, in via esemplificativa, la pianificazione successoria, la protezione della famiglia, di se medesimo, dei discendenti e di chi si intenda beneficiare. Un trust consente la pianificazione della successione in vita (inter vivos) del disponente le cui volontà sono azionabili da subito senza rifugiare in un testamento mortis causa che come noto presenta una criticità insanabile come quella della possibile impugnazione della disposizione testamentaria ad opera degli eredi che si ritengono lesi.

### CHI ISTITUISCE IL TRUST ?

Il trust è istituito da una persona detta Disponibile -con atto tra vivi o mortis causa-, ma anche da un ente o società, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell'interesse di un Beneficiario o per un fine specifico ai sensi dell'Art. 2 della Convenzione adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 come ratificata dalla Legge 16 ottobre 1989, n. 364: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento".

In sede istitutiva del trust il Disponibile possiede tutte le prerogative del testatore. Qualora il regime patrimoniale del medesimo sia di comunione con il coniuge allora disponente sarà anche quest'ultimo e, dunque, l'istituzione del trust è congiunta e le disposizioni negoziali condivise.

Il disponente avveduto nello stabilire le regole negoziali e le posizioni beneficiarie tutelerà se medesimo e il suo coniuge con disposizioni irrevocabili che consentano loro di percepire un vitalizio corrispondente al loro abituale tenore di vita e, in caso infermità, di ricevere dignitosamente cure, assistenza diurna e notturna nella propria abitazione senza che mai potessero essere confinati in case di cura e lontano dagli affetti famigliari.

Per una buona efficacia di tale disposizione occorrerà disporre una clausola negoziale che attivi automaticamente la decadenza delle posizioni beneficiarie a vantaggio di altre ivi indicate e, nel caso esse corrispondessero ai propri figli, la decadenza comporterà la indegnità di tal guisa perderanno il diritto legittimario per il quale non avranno più titolo a proporre azioni di riduzione o rivendica. Il trustee del trust così istituito è tenuto alla esecuzione di tali disposizioni quindi notificare loro l'avvenuta decadenza.

Il disponente in sede istitutiva può stabilire la immodificabilità dell'atto di trust e la cessazione anticipata del trust qualora tutti i beneficiari siano concordi allo scioglimento.

Il disponente di un trust residente in un paese no trust come l'Italia in sede istitutiva sceglie la legge regolatrice del trust.

# UN TRUST COMPIE UNA SEGREGAZIONE PERFETTA IL CUI EFFETTO E' LA PROTEZIONE DEGLI ASSET IVI DISPOSTI INAGGREDIBILI DAL CREDITORE SOPRAVVENUTO DEL DISPONENTE DEL TRUSTEE DEL BENEFICIARIO

## PERCHE' FARE UN TRUST ?

L'emancipazione culturale oggi permette la visione della destinazione del patrimonio, creato nel tempo o ricevuto in eredità o in donazione, in funzione di un principio inalienabile quale quello del diritto alla vivibilità della vita per la quale vi è legislazione che garantisce a chiunque un tenore minimo di vita quale il diritto alla prima casa, al reddito minimo, alla salute.



Muovendo da tale principio si è rafforzata nel mondo, **sapientemente nelle classi sociali più agiate ed elevate**, la concezione della segregazione del patrimonio disponibile al fine di garantire, ora per allora, il proprio tenore di vita e quello della famiglia prima che sia troppo tardi in ragione di possibili vicissitudini nefaste che potrebbero inficiare ineludibilmente il patrimonio senza conoscere quali saranno gli esiti finali e, dunque, il destino della famiglia.

Per questo, e per molto altro, come si vedrà, l'unica opzione possibile per mettersi al riparo da tali nefaste evenienze, è quella della dotazione di uno strumento giuridico come il **trust** il quale consente bene e meglio la separazione patrimoniale per il raggiungimento del fine.



## QUAL'E' LA FORMA DELL'ATTO ?

La forma dell'atto istitutivo di trust è quella della scrittura privata senza obbligo di autentica di firma e registrazione, tuttavia in funzione degli interessi sottesi il Disponente adotta la forma più congeniale per l'ottimo raggiungimento del fine.

## QUALI SONO GLI EFFETTI DEL TRUST ?

Il trust crea una segregazione dei beni ivi disposti all'interno del patrimonio personale del trustee il cui effetto è l'inaggredibilità del creditore e la non appartenenza al regime matrimoniale e successorio del Disponente, Trustee, Guardiano e Beneficiario. Tale effetto è funzionale al raggiungimento del fine

## CHI È IL TRUSTEE ?

Il Trustee è il soggetto al quale viene formalmente intestato il fondo in trust che lo gestisce secondo le regole impresse dal Disponente nell'atto istitutivo nell'esclusivo interesse dei Beneficiari nei cui confronti egli è tenuto ad osservare la massima diligenza e l'obbligo di conservazione del patrimonio per trasferirlo ad essi al termine di durata del trust secondo le modalità indicate dal disponente.



Gli atti di disposizione del trustee estranei alle regole e ai fini del trust e agli interessi dei beneficiari sono inefficaci tanto che li abbia compiuti senza qualificarsi quanto qualificandosi tale con la conseguenza che i beni oggetto di abuso a chiunque intestati o da chiunque posseduti formano il fondo di un nuovo trust (**constructive trust**) assumendo egli la funzione di trustee e beneficiari i beneficiari del primo trust ai quali egli è tenuto a trasferirli.



Dr. Vincenzo Crusi  
<https://www.linkedin.com/in/dr-vincenzo-crusi-938211a2>  
- Owner Studio Crusi&Partners Lecce-Milano;  
- Economista, Dott. Comm. Revisore Legale,  
- Trust Advisor;  
-Tributarista, Patrocinante in Commissione Tributari;  
- Gestore della Crisi d'impresa;  
- Cultore di Economia politica e di Teoria delle scelte monetarie Università degli Studi di Foggia – Dip. di Economia;  
- Master "Il trust, Profili civilistici e fiscali" Scuola Superiore di Economia e Finanza E. Vanoni – Milano,  
Master di II livello "Il diritto dei Trust" Consorzio Uniforma Università degli studi di Genova;  
-Master di II livello "Il trust, leggi regolatrici, drafting e fiscalità svizzera" CSB Centro Studi Bancari – Lugano - CH,  
-Master di II livello "Gli istituti di destinazione del patrimonio" Eutekne – Mestre VE,  
-Master di II livello "Il passaggio generazionale gratuito e oneroso" Eutekne – Mestre VE;  
-Componente esterno Commissione Studi "Trust" ODCEC Milano;  
-Componente esterno Commissione "Wealth Planning" ODCEC Milano;  
-Membro Associazione "Il trust in Italia";  
-Cons. direttivo Associazione "Il trust in Italia" di designazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;  
-Componente Commissione Studi "Diritto Fallimentare" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Lecce;  
-Componente Commissione Studi "Diritto Societario" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Lecce;  
-Componente Commissione per la scrittura della legge fiscale sul trust Associazione nazionale "Il trust in Italia" - Roma;  
-Membro del Comitato Scientifico Fondazione Commercialisti Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano;



Protezione e tutela degli interessi meritevoli dell'individuo  
Pianificazione successoria  
Passaggio generazionale della impresa di famiglia  
Negozi fiduciari:  
Trust di protezione/famiglia  
Trust patto di famiglia  
Trust commerciale  
Trust liquidatorio  
Trust concorsuale  
Trust divorzile  
Trust di scopo  
Trust per il "Dopo di noi" L. 112/16  
Contratto di affidamento fiduciario  
Vincolo di destinazione ex Art. 2645/ter  
Patrimoni destinati per singoli affari ex Art. 2447/bis CC  
Trust company  
Fiscalità internazionale  
Operazioni straordinarie  
Revisione e controllo di bilancio  
Crisi d'impresa e d'insolvenza  
Sovraindebitamento  
Due diligence  
Holding & gruppi societari  
Governance  
Contenzioso tributario  
Assesti societari  
Assesti amministrativi



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI



Il trust in Italia  
Associazione

## QUANDO E' OPPORTUNO ISTITUIRE UN TRUST E A QUALI FUNZIONI POTREBBE SOCCORRERE

### QUANDO

Il momento ideale, e opportuno, per istituire un trust è il momento nel quale si è convinti che non occorre porre in essere tutele alcune in quanto la situazione patrimoniale e familiare non destano preoccupazioni di sorta. Niente di più erroneo! Sorpenderà, ma si dà il caso, che proprio in siffatto momento è opportuno quanto doveroso effettuare una destinazione patrimoniale per la protezione degli interessi meritevoli, e tanto per un duplice aspetto, primo fra questi una buona e tranquilla condizione economica, finanziaria e familiare conferirebbe al **trust** maggior tenuta giuridica mancando la *scientia damni* e il *consilium in fraudis* del disponente e piena legittimità al fine sotteso alla luce della mancanza di situazioni sospette, in secondo luogo, giova osservare, la redazione dell'atto istitutivo di un trust, di protezione o familiare o patrimoniale o di passaggio generazionale dell'azienda/studio di famiglia richiede, da parte di chi lo istituisce, lucidità, tranquillità d'animo e una capacità di prefigurare il futuro della famiglia.



In fatti, il programma gestorio da imprimere nel trust, quale dettato ineludibile entro il quale il trustee deve muoversi, richiede un'attenta analisi e, dunque, valutazione, ora per allora, dei possibili eventi futuri e, quindi, richiede una particolare struttura articolata dei dispositivi che li fronteggino senza consentire deviazione e deroghe del percorso tracciato dal disponente. Il programma negoziale deve inoltre regolare i rapporti, ossia le funzioni, i poteri e limiti del trustee, del beneficiario e dell'eventuale guardiano al quale ultimo in ogni caso vanno attribuiti poteri di controllo, revoca e nomina del nuovo trustee detenuti dal disponente in fase di stesura dell'atto istitutivo.

Un **trust**, al pari di altri strumenti giuridici di disposizione del patrimonio, è pienamente legittimo ove non leda diritti azionabili dei creditori esistenti alla data della sua istituzione ciò in quanto l'Art. 2740 del C.C. non lo consente a pena della revocazione della disposizione.

### FUNZIONI

La premessa è d'obbligo. Nell'immaginario collettivo dell'italiano medio disinformato la parola **trust** porta a ritenere che si tratti di regole del mercato -non a lui chiare- di cui all'organismo "Antitrust", mentre l'italiano medio informato porta a ritenere che si tratti di uno strumento elusivo funzionale agli evasori dal quale rimanere estraneo per non incorrere in accertamenti fiscali o attenzionati dalla polizia tributaria, mentre invece l'italiano medio emancipato e avveduto porta a considerare il **trust** come uno strumento di protezione del patrimonio (*ma che cosa esattamente non è in quanto la protezione del patrimonio non è il fine (se così fosse non sarebbe legittimo) del trust ma semplicemente l'effetto della segregazione per il soddisfacimento del fine meritevole del trust*) pur non conoscendo il meccanismo e le dinamiche dell'istituto e, dunque, in maniera illuminata lo approfondisce, lo comprende tanto che ragionevolmente nel 99% dei casi lo istituisce.



Orbene, un trust soccorre bene e meglio in ogni ambito e tanto in funzione del poliformismo che lo contraddistingue dagli altri essendosi rafforzato nella giurisdizione di Equity estranea al mondo di *civil law* dove i paradigmi sono statici. Un trust oltre in ambito familiare-successorio è dirimente anche in ambito Commerciale per uno scopo o un affare specifico, Concorsuale in appoggio a procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento, Societario per blindare partecipazioni semplici o di controllo, Satisfattivo per garantire l'adempimento di un obbligazione, Compravendita con pagamento rateale; Gestione immobiliare, Liquidazione societari, Divorzile per l'assegnazione della casa coniugale in presenza di figli, Patto di sindacato, Passaggio generazionale dell'azienda di famiglia, Sociale onlus, Soggetti eboli per garantire loro un futuro sereno e dignitoso.

Le figure del trust possono essere individuate all'interno della famiglia o all'esterno fra le persone di stretta e incondizionata fiducia del disponente alle quali attribuire poteri dispositivi. *Un disponente può riservare a se medesimo alcuni poteri, essere incluso tra i beneficiario del trust e assumere la funzione di trustee, dicesi trust autodichiarato.*